

C&B
ASSOCIATI

46, v.le Campania, 90144 Palermo
tel. 091.522566 fax 091.528109
E-mail girbell@tin.it

ente finanziatore

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E PP.II.

località

ASSORO
(EN)

progettazione

Girolamo Bellomo
– architetto –

collaborazione al progetto

Giuseppe Bellomo
– architetto –

collaborazione:

arch. Roberta Grasso
ing. arch. Ezio Saitta

ricerca costi:

Maria Sardisco

CENTRO STORICO

intestazione

RECUPERO E QUALIFICAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO
STORICO E MONUMENTALE "CONTESTO 2: ANGELI"
ATTRAVERSO IL RECUPERO DELLE PITTURE MURALI,
DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E
ALLESTIMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO
NELL'EX CONVENTO S.M. DEGLI ANGELI

programma Lotto 2006 – 2008

PROGETTO ESECUTIVO
– ALLESTIMENTO –

committente

Comune di Assoro
Il Sindaco

progettazione
architettonica

progettazione
strutture

progettazione
impianti

amministrativi

oggetto della tavola

**CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO**

pratica n.

233

Tav. n

15

progetto
generale

progetto
stralcio n.

data emissione
del progetto

data revisione

scala

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI E P.I.

COMUNE DI ASSORO
Prov. di Enna

**RECUPERO E QUALIFICAZIONE DELL'AMBIENTE
URBANO STORICO E MONUMENTALE
"CONTESTO 2: ANGELI"
ATTRAVERSO IL RECUPERO DELLE PITTURE MURALI DEI
RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E ALLESTIMENTO DEL MUSEO
ARCHEOLOGICO NELL'EX CONVENTO S.M. DEGLI ANGELI**

Programma Lotto 2006-2008

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
ALLESTIMENTO**

IMPORTO OPERE DI ALLESTIMENTO

| | | |
|--|----------|-------------------|
| Importo fornitura | € | 415.846,05 |
| Costo delle misure di sicurezza: 1,66% | € | <u>7.019,57</u> |
| Totale | € | 422.865,62 |
| A disposizione | € | <u>377.994,38</u> |
| Totale della spesa | € | 800.860,00 |

IL PROGETTISTA
Girolamo Bellomo
- architetto -

ART. 1**OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere di allestimento per il Museo Archeologico nell'ex Convento di S.M. degli Angeli in Assoro (EN). Le indicazioni del presente capitolato ne forniscono la consistenza quantitativa, qualitativa e le caratteristiche dei lavori.

1.1 - La definizione dei contraenti

L'Amministrazione del Comune di Assoro, prov. di Enna, di seguito sarà indicata con la parola "Amministrazione", rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore.

Il Responsabile Unico del Procedimento, di seguito sarà indicato con la parola RUP.

Il Direttore dei Lavori e/o Direzione dei Lavori, di seguito sarà indicato con la parola D.L..

Il fornitore è indicato con la parola "Impresa", rappresentata da persona legalmente abilitata ad impegnarla e della quale occorre specificare la qualifica e le generalità. La documentazione relativa deve allegarsi al Contratto.

Ai fini di stabilire la competenza giudiziaria, l'Impresa, tanto nazionale che straniera, deve inoltre eleggere domicilio legale in Assoro (EN), indicandone l'indirizzo.

ART. 2**AMMONTARE DELL'APPALTO****2.1 - Importo complessivo dell'appalto**

L'importo complessivo delle opere di allestimento a base d'asta compresa nel presente appalto ammonta presuntivamente a € 422.865,62 (€ quattrocentoventiduemilaottocentosessantacinque/62).

2.2 - Distribuzione degli importi

Con riferimento all'importo di cui al punto precedente, la distribuzione relativa alle opere di allestimento risulta riassunta nel seguente prospetto:

| N. | DESCRIZIONE | IMPORTI |
|----|-----------------------|---------------------|
| 1 | Opere di allestimento | € 422.865,62 |
| | TOTALE | € 422.865,62 |

2.3 - Variazione degli importi

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle opere di allestimento, soggetti al medesimo ribasso d'asta, potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'Amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno apportare) nei limiti e con le prescrizioni del vigente Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.Min. LL.PP 19/04/2000, n. 145 e delle attuali norme di riferimento.

ART. 3**DESCRIZIONE DELLE FORNITURE**

La descrizione particolareggiata delle singole forniture di cui al presente appalto, nonché le modalità di realizzazione e montaggio delle stesse, ove sia il caso, e della loro collocazione, per darle in opera a perfetta regola d'arte, è riportata nell'allegato elenco prezzi che fa parte integrante del presente Capitolato Speciale, nonché dai disegni di progetto allegati al Contratto.

ART. 4**QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI,
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO****4.1 - Qualità dei materiali e dei componenti****4.1.1 - Materiali in genere**

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle forniture, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del D.L., rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

4.1.2 - Prodotti a base di legno

a) - Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc..

I prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla destinazione d'uso. Il D.L., ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

b) - I segati di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:

- tolleranza sulla lunghezza e larghezza: ± 10 mm;
- tolleranza sullo spessore: ± 2 mm;
- umidità non maggiore del 15%: misurata secondo la norma UNI 8829;
- difetti visibili: non ammessi;
- trattamenti preservanti: non ammessi;

ove necessario possono essere prese a riferimento le indicazioni riportate dalle norme ISO 1029, ISO 1030, ISO 1031, riferite ai Segati di conifere - Difetti - Classificazione; Misurazione; Termini e definizioni; ed alle norme ISO 2299, ISO 2300, ISO 2301, riferite ai Segati di latifoglie - Difetti - Classificazione; Misurazione; Termini e definizioni.

c) - I pannelli a base di fibra di legno oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 316.

La superficie potrà essere:

- grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura);
- levigata (quando ha subito la levigatura);
- rivestita su uno o due facce (Ad esempio: placcatura, carte impregnate, smalti, altri).

Funzionalmente avranno le caratteristiche rispondenti alle norme:

UNI EN 317, UNI EN 318, UNI EN 319, UNI EN 320, UNI EN 321:

- resistenza a compressione di 80 kg/cm² minimo;
- resistenza a flessione di 90 kg/cm² minimo;

d) - I pannelli a base di particelle di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:

- tolleranza sulla lunghezza e larghezza: ± 5 mm;
- tolleranza sullo spessore: $\pm 0,5$ mm;

- umidità del 10%: $\pm 3\%$;
- massa volumica: 600 kg/m^3 ;
- superficie: levigata o rivestita;
- resistenza al distacco degli strati esterni: 70 kg/cm^2 minimo.

Funzionalmente avranno le caratteristiche rispondenti alla norma SS UNIV 40.03.093.0..

e) - I pannelli di legno compensato e paniforti, a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:

- tolleranza sulla lunghezza e larghezza: $\pm 5 \text{ mm}$ (UNI EN 315);
- tolleranza sullo spessore: $\pm 1 \text{ mm}$ (UNI EN 315);
- umidità: non maggiore del 12%;
- grado di incollaggio: almeno 5, misurato secondo le norme UNI EN 314/1 ed UNI 314/2.

Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche:

- resistenza a trazione: 90 kg/cm^2 minimo, misurata secondo UNI 6480;
- resistenza a flessione statica: 100 kg/cm^2 minimo, misurata secondo UNI 6483.

4.2 - Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

4.2.1 - Opere da stagnaio in genere

I manufatti in latta, in acciaio cor-ten trattato, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in ottone, in alluminio o in altri materiali, oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, dovranno essere di ottima qualità, nonché lavorati a regola d'arte, con la maggiore precisione.

Il D.L., ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni richieste dalla normativa di riferimento per impiego di materiali per arredi.

Ove necessario possono essere prese a riferimento le indicazioni riportate dalle norme di riferimento ISO, UNI EN.

4.2.2 - Opere da pittore

Norme generali - Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalità e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti e la levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate ed eventuale sabbiatura al metallo bianco.

Per alcuni elementi in acciaio è prescritto dalla D.L. l'asciugatura e fissazione a forno.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa parete, complete di riflettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.

La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della D.L. e non sarà ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità.

Le successive passate di coloritura ad olio e verniciatura dovranno essere di tonalità diverse, in modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora l'Impresa non sia in grado di dare la dimostrazione del numero delle passate effettuate, l'indecisione sarà a sfavore dell'Impresa stessa. Comunque essa ha l'obbligo, dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare da personale della Direzione una dichiarazione scritta.

Prima di iniziare le opere da pittore, l'Impresa ha inoltre l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalità che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della D.L.. Essa dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

Esecuzioni particolari - Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e le particolari indicazioni che seguono. La D.L. avrà la facoltà di variare a suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate in appresso, sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse più particolarmente adatte al caso specifico, e l'Impresa dovrà uniformarsi a tali prescrizioni senza potere perciò sollevare eccezioni di sorta. Il prezzo dell'opera stessa subirà in conseguenza semplici variazioni in meno o in più, in relazione alle varianti introdotte ed alle indicazioni della tariffa prezzi, senza che l'impresa possa accampare perciò diritto a compensi speciali di sorta.

A) Verniciatura ad olio - Le verniciature comuni ad olio su intonaci interni saranno eseguite come appresso:

- 1) spolveratura e raschiatura delle superfici;
- 2) prima stuccatura a gesso e colla;
- 3) levigatura con carta vetrata;
- 4) spalmatura di colla forte;
- 5) applicazione di una mano preparatoria di vernice ad olio con aggiunta di acquaragia per facilitare l'assorbimento ed eventualmente di essiccativo;
- 6) stuccatura con stucco ad olio;
- 7) accurato levigatura con carta vetrata e lisciatura;
- 8) seconda mano di vernice ad olio con minori proporzioni di acquaragia;
- 9) terza mano di vernice ad olio con esclusione di diluente.

Per la verniciatura comune delle opere in legno le operazioni elementari si svolgeranno come per la verniciatura degli intonaci, con la omissione delle operazioni n. 2 e 4; per le opere in ferro, l'operazione n. 5 sarà sostituita, con una spalmatura di minio, il n. 7 sarà limitato ad un conguagliamento della superficie e si ometteranno le operazioni n. 2, 4 e 6.

B) Verniciature a smalto comune - Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del grado di rifinitura che la D.L. vorrà conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci, opere in legno, ferro ecc.).

A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni:

- 1) applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia;
- 2) leggera pomiciatura a panno;
- 3) applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente.

C) Velature - Qualora si dovessero eseguire tinteggiature con effetto di velatura, l'Impresa non potrà assolutamente ottenere questo tipo di finitura diluendo le tinte oltre i limiti consigliati dal produttore o consentiti dalla vigente normativa UNI relativa alla classe di prodotto utilizzato. La velatura dovrà essere realizzata nel seguente modo:

- 1) *tinte a calce* - lo strato di imprimitura (bianco o leggermente in tinta) verrà steso nello spessore più adatto a regolarizzare l'assorbimento del supporto in modo da diminuire il quantitativo di tinta da applicare come mano di finitura;
- 2) *tinte al silicato di potassio* - la velatura si otterrà incrementando, nella mano di fondo, il quantitativo di bianco di titanio rutilo e, contemporaneamente, diminuendo il quantitativo di tinta nella mano di finitura;
- 3) *tinte polimeriche* - la velatura si otterrà incrementando nella mano di fondo il quantitativo di pigmento bianco e miscelando le tinte basi coprenti della mano di finitura con un appropriato quantitativo di tinta polimerica trasparente. La tinta trasparente dovrà essere costituita (pena l'immediata perdita del prodotto) dallo stesso polimero utilizzato per la produzione della tinta base.

ART. 5

MODALITÀ DI ESECUZIONE

5.1 - Strutture in legno

a) - Le strutture lignee considerate sono quelle che assolvono una funzione di sostenimento e che coinvolgono la sicurezza delle persone, siano esse realizzate in legno massiccio (segato, squadrato o tondo) e/o legno lamellare (incollato) e/o pannelli derivati dal legno, assemblati mediante incollaggio o elementi di collegamento meccanici.

5.2 - Prodotti e componenti

5.2.1 - Legno massiccio

Il legno dovrà essere classificato secondo la resistenza meccanica e specialmente la resistenza e la rigidità devono avere valori affidabili.

I criteri di valutazione dovranno basarsi sull'esame a vista dei difetti del legno e sulla misura non distruttiva di una o più caratteristiche (per esempio secondo la norma UNI 8198 FA 145-84).

I valori di resistenza e di rigidità devono, ove possibile, essere determinati mediante la norma ISO 8375. Per la prova dovrà essere prelevato un campione rappresentativo ed i provini da sottoporre a prova, ricavati dal campione, dovranno contenere un difetto riduttore di resistenza e determinante per la classificazione. Nelle prove per determinare la resistenza a flessione, il tratto a momento costante deve contenere un difetto riduttore di resistenza e determinante per la classificazione; inoltre, la sezione resistente sottoposta a trazione deve essere scelta a caso.

5.2.2 - Legno con giunti a dita

Fatta eccezione per l'uso negli elementi strutturali principali, nei quali il cedimento di un singolo giunto potrebbe portare al collasso di parti essenziali della struttura, si può usare legno di conifera con giunti a dita (massa volumica 300-400-500 Kg/m³) a condizione che:

- il profilo del giunto a dita e l'impianto di assemblaggio siano idonei a raggiungere la resistenza richiesta;

- i giunti siano eseguiti secondo regole e controlli accettabili (per esempio corrispondenti alla norma raccomandata ECE-1982 oppure al documento del CEN/TC 124). Se ogni giunto a dita è cementato sino alla resistenza a trazione caratteristica, è consentito usare il legno con giunti a dita anche nelle membrature principali.

L'idoneità dei giunti a dita di altre specie legnose (cioè non di conifere) deve essere determinata mediante prove (per esempio secondo la BSI 5291, integrata quando necessario, da prove supplementari per la trazione parallela alla fibratura).

Si deve ottenere l'assicurazione da parte del fabbricante circa l'idoneità e la durabilità dell'adesivo sia per le specie impiegate, sia per le condizioni di esposizione.

5.2.3 - Legno lamellare incollato

La fabbricazione ed i materiali devono essere di qualità tale che gli incollaggi mantengano l'integrità e la resistenza richieste per tutta la vita prevista della struttura. Per gli adesivi vale quanto detto nel punto successivo apposito.

Per il controllo della qualità e della costanza della produzione, si dovranno eseguire le seguenti prove:

- prova di delaminazione;
- prova di intaglio;
- controllo degli elementi;
- laminati verticalmente;
- controllo delle sezioni giuntate.

5.2.4 - Compensato

Il compensato per usi strutturali deve essere prodotto, secondo adeguate prescrizioni qualitative in uno stabilimento soggetto ad un costante controllo di qualità; ciascun pannello dovrà di regola portare una stampigliatura indicante la classe di qualità.

Il compensato per usi strutturali dovrà, di regola, essere del tipo bilanciato e incollato con un adesivo che soddisfi le esigenze e richieste nei casi di esposizione ad alto rischio.

Per la determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche, si potrà fare ricorso alla normativa UNI esistente.

5.2.5 - Altri pannelli derivati dal legno

Altri pannelli derivati dal legno (per esempio pannelli di fibre e pannelli di particelle) dovranno essere prodotti, secondo adeguate prescrizioni qualitative in uno stabilimento soggetto ad un costante controllo di qualità; ciascun pannello dovrà di regola portare una stampigliatura indicante la classe di qualità. Per la determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche, si dovrà fare ricorso alla normativa UNI esistente.

5.2.6 - Adesivi

Gli adesivi impiegati per realizzare elementi di legno per usi strutturali devono consentire incollaggi con caratteristiche di resistenza e durabilità tali che il collegamento si mantenga per tutta la vita della struttura.

5.2.7 - Elementi di collegamento meccanici

Per gli elementi di collegamento usati comunemente, quali chiodi, bulloni, perni e viti, la capacità portante caratteristica e la deformazione caratteristica dei collegamenti devono essere determinate sulla base di prove condotte in conformità alla norma ISO 6891. Si deve tenere conto dell'influenza del ritiro per essiccazione dopo la fabbricazione e delle variazioni del contenuto di umidità in esercizio.

Si presuppone che altri dispositivi di collegamento, eventualmente impiegati, siano stati provati in

maniera corretta, completa e comprovata da idonei certificati.

5.3 - Strutture in metallo

Le strutture in metallo considerate sono quelle che assolvono una funzione di sostenimento e che coinvolgono la sicurezza delle persone, in rispetto della vigente normativa di riferimento UNI.

I manufatti in metallo (acciaio cor-ten trattato, latta, lamiera di ferro nera o zincata, ghisa, zinco, rame, piombo, ottone, alluminio) dovranno essere classificate secondo la resistenza meccanica e specialmente la resistenza e la rigidità devono avere valori affidabili.

Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nella tariffa dei prezzi, zincati, completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, come raccordi di attacco, coperchi, viti di spurgo in ottone o bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, ecc.). Saranno inoltre finiti con verniciatura secondo le disposizioni di progetto e/o altre che la D.L. fornirà anche in corso d'opera.

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture o saldature, secondo quanto prescritto dalla stessa D.L. ed in conformità ai campioni che dovranno essere presentati per la preventiva l'approvazione.

5.4 - Disposizioni costruttive e controllo dell'esecuzione

Le strutture devono essere costruite in modo tale da conformarsi ai principi ed alle considerazioni pratiche che sono alla base della loro progettazione.

I prodotti per le strutture devono essere applicati, usati o installati in modo tale da svolgere in modo adeguato le funzioni per le quali sono stati scelti e dimensionati.

La qualità della fabbricazione, preparazione e messa in opera dei prodotti deve conformarsi alle prescrizioni del progetto e del presente Capitolato.

Le indicazioni espresse qui di seguito sono condizioni necessarie per l'applicabilità delle regole di progetto contenute nelle normative internazionali esistenti, ed in particolare, la UNI ENV 1995 1-1 e 1-2.

1) - Per i pilastri e per le travi in cui può verificarsi instabilità laterale e per elementi di telai, lo scostamento iniziale dalla rettilinearità (eccentricità) misurato a metà luce, deve essere limitato ad $1/450$ della lunghezza, per gli elementi lamellari incollati e ad $1/300$ della lunghezza, per gli elementi di legno massiccio.

Nella maggior parte dei criteri di classificazione del legname, le norme sulla arcuatura dei pezzi sono inadeguate ai fini della scelta di tali materiali per fini strutturali; si dovrà pertanto far attenzione alla loro rettilinearità.

Non si dovranno impiegare per usi strutturali elementi rovinati, schiacciati o danneggiati in altro modo.

Il legno ed i componenti derivati dal legno, e gli elementi strutturali non dovranno essere esposti a condizioni più severe di quelle previste per la struttura finita.

Prima della costruzione, l'umidità del legno dovrà essere portata ad un valore il più vicino possibile a quello appropriato alle condizioni ambientali in cui si troverà nella struttura finita. Se non si considerano importanti gli effetti di qualunque ritiro, o se si sostituiscono parti che sono state danneggiate in modo inaccettabile, è possibile accettare maggiori contenuti di umidità durante la messa in opera, purché venga consentito al legno di asciugare fino al raggiungimento del desiderato contenuto di umidità.

2) - Quando si tiene conto della resistenza dell'incollaggio delle unioni per il calcolo allo stato limite ultimo, si presuppone che la fabbricazione dei giunti sia soggetta ad un controllo di qualità che assicuri un'affidabilità equivalente a quella dei materiali giuntati.

La fabbricazione di componenti incollati per uso strutturale dovrà avvenire in condizioni ambientali controllate.

Quando si tiene conto della rigidità dei piani di incollaggio soltanto per il progetto allo stato limite di

esercizio, si presuppone l'applicazione di una ragionevole procedura di controllo di qualità la quale assicuri che solo una piccola percentuale dei piani di incollaggio cederà durante la vita della struttura.

Si dovranno seguire le istruzioni dei produttori di adesivi per quanto riguarda la miscelazione, le condizioni ambientali per l'applicazione e la presa, il contenuto di umidità degli elementi lignei e tutti quei fattori concernenti l'uso appropriato dell'adesivo.

Per gli adesivi che richiedono un periodo di maturazione, dopo l'applicazione e prima di raggiungere la completa resistenza, si dovrà evitare l'applicazione di carichi ai giunti per il tempo necessario.

3) - Nelle unioni con dispositivi meccanici si dovranno limitare smussi, nodi od altri difetti, in modo tale da non ridurre la capacità portante dei giunti.

In assenza di altre specificazioni, i chiodi dovranno essere inseriti ad angolo retto rispetto alla fibratura e fino ad una profondità tale che le superfici delle teste dei chiodi siano a livello della superficie del legno.

La chiodatura incrociata dovrà essere effettuata con una distanza minima della testa del chiodo dal bordo caricato che dovrà essere almeno 10 d, essendo d il diametro del chiodo.

I fori per i bulloni possono avere un diametro massimo aumentato di 1 mm rispetto a quello del bullone stesso.

Sotto la testa e il dado si dovranno usare rondelle con il lato o il diametro di almeno 3 d e spessore di almeno 0,3 d (essendo d il diametro del bullone). Le rondelle dovranno appoggiare sul legno per tutta la loro superficie.

Bulloni e viti dovranno essere stretti in modo tale che gli elementi siano ben serrati e se necessario, dovranno essere stretti ulteriormente, quando, in caso di manufatti in legno, il materiale abbia raggiunto il suo contenuto di umidità di equilibrio. Il diametro minimo degli spinotti è di 8 mm. Le tolleranze sul diametro dei perni sono di $\pm 0,1$ mm e i fori predisposti nei manufatti non dovranno avere un diametro superiore a quello dei perni.

Al centro di ciascun connettore dovranno essere disposti un bullone od una vite. I connettori dovranno essere inseriti a forza nei relativi alloggiamenti.

Quando si usano connettori a piastra dentata, i denti dovranno essere pressati fino al completo inserimento nei manufatti.

L'operazione di pressatura dovrà essere effettuata con speciali presse o con speciali bulloni di serraggio, aventi rondelle sufficientemente grandi e rigide onde evitare che il materiale (legno e/o metallo) subisca danni. Se il bullone resta quello usato per la pressatura, si dovrà controllare attentamente che non abbia subito danni durante il serraggio. In questo caso, la rondella dovrà avere almeno la stessa dimensione del connettore e lo spessore dovrà essere almeno 0,1 volte il diametro o la lunghezza del lato.

I fori per le viti dovranno essere preparati come segue:

a) il foro guida per il gambo dovrà avere lo stesso diametro del gambo e profondità pari alla lunghezza del gambo non filettato;

b) il foro guida per la porzione filettata dovrà avere un diametro pari a circa il 50% del diametro del gambo;

c) le viti dovranno essere avvitate, non spinte a martellate, nei fori predisposti.

4) - L'assemblaggio dovrà essere effettuato in modo tale che non si verifichino tensioni non volute. Si dovranno sostituire gli elementi deformati, fessurati o mal inseriti nei giunti.

5) - Si dovranno evitare stati di sovrassollecitazione negli elementi durante l'immagazzinamento, il trasporto e la messa in opera. Se la struttura è caricata o sostenuta in modo diverso da come sarà nell'opera finita, si dovrà dimostrare che questa è accettabile anche considerando che tali carichi possono avere effetti

dinamici. Nel caso, per esempio, di telai ad arco, telai a portale, ecc., si dovranno evitare accuratamente distorsioni nel sollevamento dalla posizione orizzontale a quella verticale.

5.5 - Controlli

Il D.L. dovrà accertarsi che siano state effettuate le verifiche di:

- controllo sul progetto;
- controllo sulla produzione e sull'esecuzione fuori e dentro il cantiere;
- controllo sull'esecuzione dei lavori di finitura e sulle forniture.

1) - Il controllo sul progetto dovrà comprendere una verifica dei requisiti e delle condizioni assunte per il progetto.

2) - Il controllo sulla produzione e sull'esecuzione dovrà comprendere documenti comprovanti:

- le prove preliminari, per esempio:
 - * prove sull'adeguatezza dei materiali e dei metodi produttivi;
- il controllo dei materiali e loro identificazione, per esempio:
 - * per il legno ed i materiali derivati dal legno: specie legnosa, classe, marchiatura, trattamenti e contenuto di umidità;

- * per le costruzioni incollate: tipo di adesivo, procedimento produttivo, qualità dell'incollaggio;

- * per i connettori: tipo, protezione anticorrosione;
- trasporto, luogo di immagazzinamento e trattamento dei materiali;
- controllo sull'esattezza delle dimensioni e della geometria;
- controllo sull'assemblaggio e sulla messa in opera;
- controllo sui particolari strutturali, per esempio:
 - * numero dei chiodi, bulloni, ecc.;
 - * dimensioni dei fori, corretta perforatura;
 - * interassi o distanze rispetto alla testata od ai bordi, fessurazioni;
- controllo finale sul risultato del processo produttivo, per esempio:
 - * ispezione visuale;
 - * prove di carico.

3) - Controllo sull'esecuzione dei lavori di finitura e sulle forniture

Un programma di controlli dovrà specificare i tipi di controllo da effettuare durante l'esecuzione delle opere di finitura e delle forniture. In apposito fascicolo dovranno essere raccolti dal D.L. tutti i documenti più significativi e le informazioni necessarie per l'utilizzo in esercizio e per la manutenzione delle opere e forniture. Essi, poi, saranno messi a disposizione del personale incaricato della gestione del Museo.

ART. 6

FORNITURE E/O LAVORI COMPENSATI A CORPO

Le forniture e/o lavori compensati a corpo dovranno essere eseguiti con le dimensioni e le qualità dei materiali prescritti nel progetto, nei particolari costruttivi e descritti nelle singole voci di computo e/o disegni e/o indicazioni che la D.L. fornirà anche in corso d'opera.

ART. 7

FORNITURE E/O LAVORI EVENTUALMENTE NON PREVISTI

Per la fornitura di prodotti e/o l'esecuzione di lavori non previsti e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà al concordamento di nuovi prezzi, mediante la fornitura di nuovo preventivo da parte della ditta appaltatrice. L'Amministrazione appaltante non sarà in alcun modo vincolata all'acquisto del prodotto dalla medesima Impresa appaltatrice, qualora reputerà il prezzo non congruo.

ART. 8

CONDIZIONI DI APPALTO

8.1 - Le notifiche e le comunicazioni

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione/RUP, da cui decorrano termini per adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'Impresa nel domicilio legale indicato in Contratto.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al Rappresentante legale dell'Impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

Anche le comunicazioni all'Amministrazione/RUP, alle quali l'Impresa intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di lettere raccomandate con ricevuta di ritorno. Possono essere rimesse direttamente all'Amministrazione/RUP, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata.

La ricevuta di ritorno e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede, ad ogni effetto, dell'avvenuta notifica, e alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

8.2 - Invariabilità dei prezzi unitari

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso d'asta contrattuale, saranno pagate le singole forniture e i lavori appaltati comprendono tutti gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato Generale e dal presente Capitolato Speciale; detti prezzi si intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio e sono quindi fissi, invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità.

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Impresa dei lavori dichiara:

- a) di avere preso conoscenza delle opere da fornire e collocare, di avere visitato la località dove dovranno essere ubicate dette opere e di averne verificato le condizioni di viabilità e di accesso;
- b) di avere valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo delle forniture e dei lavori, quanto sul costo della mano d'opera per il montaggio, dei noli e dei trasporti;
- c) di essere perfettamente a conoscenza di tutte le norme che regolano gli appalti di forniture e lavori;
- d) di essere perfettamente a conoscenza che l'invariabilità dei prezzi è esplicito patto contrattuale.

L'Impresa non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

8.3 - Revisione dei prezzi

L'Impresa ha l'obbligo di condurre a termine i lavori e la fornitura anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o di parte delle componenti dei costi di fornitura e lavori.

A norma del comma 3 dell'art. 26 della L. 109/94 e s.m.i. per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

L'istituto della revisione dei prezzi risulta, allo stato attuale, abolito dalle leggi n. 359/92 e n. 498/92.

8.4 - I depositi di garanzia e le fidejussioni

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del Contratto stipulato, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, l'Impresa è tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo, salvo i casi di esonero, a giudizio dell'Amministrazione, come appresso specificato.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del Contratto e dovrà essere comprovato nelle forme di legge dagli importi relativi.

8.5 - Il subappalto e le responsabilità relative

E' vietato cedere ad altri, senza il consenso scritto dell'Amministrazione, la esecuzione di tutte o di parte delle opere di allestimento oggetto del Contratto.

Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderle, fanno sorgere nell'Amministrazione il diritto di sciogliere il Contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.

Le richieste per ottenere l'autorizzazione al subappalto debbono essere effettuate in forma scritta e ampiamente motivate.

Nei casi di subappalto autorizzati, rimane invariata la responsabilità dell'Impresa contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

L'Amministrazione può richiedere copia delle condizioni del subappalto sottoscritte dalle parti.

8.6 - Controlli e vigilanza in corso di esecuzione

L'Amministrazione/RUP si riserva la facoltà:

a) di far eseguire dal D.L. o da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche presso gli stabilimenti dell'Impresa, al fine di accertare che le lavorazioni relative alla produzione dei beni oggetto del Contratto avvengano nel rispetto dei capitolati tecnici o delle prescrizioni tecniche;

b) di eseguire prove di funzionamento e di accertamento della qualità dei materiali impiegati;

c) di esaminare, in genere, l'andamento dei lavori in relazione ai tempi previsti per la consegna.

L'Impresa, pertanto, è tenuta a indicare all'Amministrazione/RUP, entro 10 giorni dalla data di stipula del Contratto, la sede dello stabilimento o degli stabilimenti in cui avvengono le lavorazioni; oltre a tutte le campionature richieste dal D.L..

Qualora i materiali adoperati, anche se messi in opera non presentino i requisiti richiesti può essere ordinata per iscritto da parte degli incaricati la sostituzione.

Le difformità rilevate nei materiali, giudicate di lieve entità e non pregiudizievoli per le caratteristiche dei beni vengono poste in evidenza nei verbali.

Nei casi sopra richiamati, l'Impresa non ha diritto a supplemento di prezzo o indennità alcuna, né ha titolo per richiedere una proroga al termine di consegna.

Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'Impresa, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche ed i controlli effettuati nel corso delle lavorazioni non esimono l'Impresa da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze del collaudo.

8.7 - Richiami e diffide in corso di esecuzione

L'Impresa che durante l'esecuzione delle forniture e delle opere di finitura dà motivo a ripetuti rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali può essere soggetta a diffida senza pregiudizio per l'applicazione di eventuali clausole penali.

ART. 9

OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel presente Capitolato e nel Contratto il presente appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) - Legge 11/02/1994 n. 109 e s.m.i..

b) - Regolamento emanato con D.P.R. 21/12/1999 n. 554 e s.m.i..

c) - Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.Min. LL.PP 19 aprile 2000, n. 145.

- d) - Tutte le norme e disposizioni emanate dalla Regione Siciliana che riguardano i lavori pubblici e le forniture.
- e) - Tutte le norme in materia di antincendio che riguardano la fornitura e gli arredi.
- f) - Tutte le norme specifiche della L. 626/94, dei D.Lgs n. 494/96 e n. 528/99 e s.m.i. e del D.M. n. 388/03 e s.m.i..
- g) - Tutte le clausole del Contratto stipulato.
- h) - Le disposizioni dei capitolati tecnici particolari.
- i) - Le norme contenute nel r.d. 18/11/1923, n. 2440 e s.m.i., sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento di cui al r.d. 23/05/1924, n. 827 e s.m.i..
- l) - Del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.

ART. 10

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente **Capitolato Speciale d'Appalto**, il **Capitolato Generale d'Appalto** (D.M. LL.PP. n. 145/2000), **l'Elenco dei prezzi unitari** (TAV. 7), il **Piano di Sicurezza Fisica dei Lavoratori** (TAV. 5) redatto dal Progettista, il **Piano Operativo di Sicurezza** redatto dall'Impresa appaltatrice a sua cura e spese, le polizze per la copertura di rischi, stipulate dall'Impresa appaltatrice, ai sensi della L. 11/02/1994, n. 109, coordinata con la L.R.S. 2/8/2002, n. 7 come modificata ed integrata dalla L.R.S. 19/05/2003 n.7 e s.m.i., tutte le norme di settore che regolano la realizzazione di forniture ed in quanto applicabili all'opera in progetto (norme sulle strutture, sulla qualità dei materiali e delle forniture, ecc...) ed i disegni di progetto di seguito elencati:

TAV. 2 - Icnografia piano terra – scala 1:100.

TAV. 3 - Icnografia primo piano – scala 1:100.

RACC. 4 - Dettagli costruttivi.

Eventuali altri disegni e dettagli costruttivi a cui attenersi nella fornitura e nei lavori, potranno essere consegnati dal D.L. all'Impresa in qualsiasi momento durante il corso dei lavori.

ART. 11

CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva sarà uguale ad un ventesimo (5%) dell'importo netto di appalto e dovrà essere depositata, infruttiferamente, con le modalità stabilite dalle disposizioni del presente Capitolato.

ART. 12

TEMPO UTILE - PENALE PER IL RITARDO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

12.1 - Tempo utile

Il tempo utile per la consegna, il montaggio e la collocazione delle opere di allestimento di cui al presente appalto resta fissato in **giorni 180**, naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di Contratto.

12.2 - Penale per il ritardo

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, la penale di cui al Capitolato Generale rimane stabilita nella misura di **€ 423,00** (€ quattrocentoventitre/00) per ogni giorno di ritardo.

La penale verrà senz'altro iscritta a debito dell'Impresa negli atti contabili.

L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente alla Direzione Lavori, a mezzo di raccomandata postale, la data di avvenuta ultimazione delle opere di allestimento.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente

contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale.

12.3 - Risoluzione del Contratto

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del Contratto:

- a) - in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Impresa delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni;
- b) - per motivi di pubblico interesse;
- c) - in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) - in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- e) - nei casi di subappalto non autorizzati dall'Amministrazione, come previsto al precedente art. 8.5;
- f) - nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- g) - in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.

L'Impresa può chiedere la risoluzione del Contratto:

- h) - in caso di impossibilità di eseguire il Contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile;
- i) - nel caso in cui l'Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del Contratto oltre i limiti previsti dal precedente art. 2.3.

La risoluzione del Contratto ha effetto retroattivo, salvo il caso di contratti ad esecuzione continua o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

12.3.1 - Modalità del provvedimento di risoluzione

La risoluzione del Contratto viene disposta nei modi e termini di legge dall'Amministrazione Appaltante.

12.3.2 - Effetti della risoluzione

Con la risoluzione del Contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura e/o l'esecuzione delle opere di finitura, in danno dell'Impresa inadempiente.

L'affidamento avviene per trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del Contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, delle forniture e dei lavori di finitura affidati e degli importi relativi.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal Contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti dell'Impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'Impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

12.3.3 - Effetti della risoluzione su richiesta dell'Impresa

Nel caso di risoluzione del Contratto in relazione alle ipotesi di cui alle lettere *h)* e *i)* del precedente art. 12.3, viene riconosciuto all'Impresa il rimborso delle spese sostenute in proporzione al prezzo pattuito, e del deposito cauzionale.

ART. 13

ANTICIPAZIONI - PAGAMENTI - ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CONTO FINALE - COLLAUDO

13.1 - Anticipazioni fatte dall'Impresa

L'Amministrazione/RUP può avvalersi della facoltà di chiedere all'Impresa l'anticipazione per il pagamento di lavori o provviste relative all'opera appaltata, ma non compresi nell'appalto, ai sensi del Capitolato Generale approvato con D.Min. LL.PP 19 aprile 2000, n. 145.

13.1.1 - Anticipazioni fatte dall'Amministrazione

Non è prevista anticipazione.

13.2 - Sospensione dei pagamenti

L'Amministrazione/RUP, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione di procedure, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a 3 mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

13.2.1 - Ritardo nei pagamenti

L'Amministrazione/RUP è tenuto ad emettere i mandati di pagamento entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dello Stato d'Avanzamento Lavori emesso dal D.L..

Il mancato rispetto di tale termine, fa sorgere nell'Impresa il diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute, al tasso e con le procedure di cui alla vigente normativa di riferimento, salvo il ritardo che non dipenda da fatti imputabili all'Impresa ovvero il pagamento venga sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre Amministrazioni.

Della emissione del mandato di pagamento viene data tempestiva comunicazione all'Impresa.

I ritardi che possono verificarsi successivamente, in dipendenza delle ulteriori prescritte formalità amministrative, non possono costituire motivo di pretesa per il pagamento di interessi, ovvero di scioglimento del Contratto, ove si tratti di pagamenti in corso di esecuzione delle forniture e dei lavori.

13.2.2 - Pagamenti in acconto

L'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito (al netto del ribasso d'asta) raggiunga la cifra di **€ 60.000,00 (Euro sessantamila/00)**.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto ed indipendentemente dal compimento del mese, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dal D.L. come prescritto.

La rata di saldo sarà pagata dopo l'approvazione del collaudo-regolare esecuzione secondo le modalità dell'art. 199 D.P.R. n. 554/99 e s.m.i. e previa attestazione da parte degli Enti Assicurativi del regolare adempimento dell'Appaltatore agli obblighi contributivi ed assicurativi.

13.2.3 - Lavori a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di elenco, al netto del ribasso di Contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.

13.3 - Ultimazione delle opere di allestimento

Non appena avvenuta l'ultimazione delle opere di allestimento l'Impresa informerà per iscritto la D.L. che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato di ultimazione dei lavori e fornitura.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Impresa dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

13.4 - Conto finale

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi delle vigenti disposizioni, nel termine di mesi 2 dalla data di consegna dei lavori, che risulterà dall'apposito certificato emesso dal D.L.. Entro lo stesso termine detta contabilità sarà trasmessa all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

13.5 - Collaudo - Certificato di Regolare Esecuzione

Le operazioni di collaudo delle opere di allestimento devono essere iniziate entro mesi 3 dalla data di consegna dei lavori. Il collaudo stesso deve essere concluso entro mesi 3 dalla data di ultimazione dei lavori.

Il procedimento di collaudo dovrà comunque rispettare le disposizioni del Capo II, visita e procedimento di collaudo, del Regolamento D.P.R. 21/12/1999 n. 554 e s.m.i., nonché le norme specifiche in materia di collaudo di opere emanate dalla Regione Siciliana.

Il lavoro, se non diversamente richiesto dall'Amministrazione appaltante, può essere soggetto al solo Certificato di Regolare Esecuzione.

Ai sensi di legge il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Per tutti gli effetti di legge con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione decorsi due anni e/o dalla data di approvazione dello stesso avrà luogo la definitiva presa in consegna delle forniture da parte dell'Amministrazione appaltante.

13.5.1 - Forniture rifiutate al collaudo

Salvo diversa indicazione contrattuale, l'Impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo e/o all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione entro 15 giorni dalla data del verbale di collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione da cui risulti l'avvenuto rifiuto; o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove l'Impresa non abbia presenziato al collaudo.

Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione ha facoltà di spedire in assegno all'Impresa i beni rifiutati, comprendono nell'assegno tutte le spese di facchinaggio e spedizione; ovvero di trattenerli nei magazzini o nei locali degli uffici destinatari, contro l'applicazione, in tal caso, di una penalità pari al 2% dell'importo dei prodotti da ritirare, per ogni 5 giorni di ritardo.

Trascorsi 60 giorni dalla scadenza del termine di 15 giorni come sopra previsto, l'Amministrazione ha diritto di procedere alla vendita, anche a trattativa privata, dei prodotti non ritirati per conto e rischio dell'Impresa.

I magazzini o gli uffici non rispondono dei cali, furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale incendio.

La penalità per mancato ritiro è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti all'Impresa o sulla cauzione, o sui pagamenti relativi ad altri contratti in corso con l'Amministrazione.

ART. 14**MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE FORNITURE**

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo e/o certificato di regolare esecuzione provvisorio delle forniture, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, e la custodia delle stesse dovrà essere fatta a cure e spese dell'Impresa esecutrice della fornitura e delle opere.

Per tutto il periodo intercorrente fra la consegna, montaggio e collocazione delle forniture, l'esecuzione delle opere di finitura e il collaudo delle stesse, nonché per i due anni successivi al Certificato di Regolare Esecuzione, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., l'Impresa è quindi garante delle forniture obbligandosi a sostituire gli elementi che si mostrassero mancanti o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza all'uso, purché corretto, delle forniture.

ART. 15**CONSEGNA E MESSA IN FUNZIONE DELLE FORNITURE - GARANZIE****15.1 - Consegna, montaggio, collocazione e messa in funzione delle forniture**

Non appena consegnate, montate e collocate le forniture l'Impresa informerà per iscritto la Direzione Lavori che, previo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le forniture vengano riscontrate corrispondenti a quelle di Contratto e regolarmente montate, l'apposito verbale.

Qualora dall'accertamento risultasse inadeguatezza o la non corrispondenza fra le forniture date in opera e quelle previste in Contratto, l'Impresa dovrà provvedere alle necessarie sostituzioni e/o integrazioni nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo contrattuale impiegato.

15.1.1 - Termine e luogo di consegna, montaggio e collocazione

L'Impresa deve effettuare la consegna, il montaggio e la collocazione a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nei locali del Museo Archeologico nell'ex Convento di S.M. degli Angeli di Assoro (EN) indicati nel Contratto, entro i termini stabiliti e nelle ore in cui i locali stessi sono aperti.

Possono essere previste consegne comprensive di installazione ed in tale caso il termine si intende osservato con la posa in opera dei prodotti e perfettamente funzionanti, secondo i criteri stabiliti nel Contratto o nei Capitolati d'oneri speciali.

I termini di consegna decorrono dal giorno successivo a quello della consegna dei lavori e delle forniture.

Il termine di consegna per i prodotti costituiti da un complesso di più parti si intende compiuto quando tutte le parti siano state consegnate, salvo che non sia diversamente stabilito in Contratto.

15.1.2 - Proroghe dei termini di consegna

Costituiscono motivi di proroghe dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e accettati dall'Amministrazione.

L'Impresa, in tali casi, deve effettuare specifica comunicazione all'Amministrazione entro giorni 5 dal verificarsi dell'evento.

In mancanza o per ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere adottata a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti.

Qualunque fatto dell'Amministrazione che obblighi l'Impresa a sospendere le lavorazioni o a ritardarle, può costituire motivo di proroga dei termini. In tali casi, in assenza di comunicazione al riguardo dell'Amministrazione, l'Impresa deve richiedere tempestivamente la proroga dei termini non appena a conoscenza dei fatti determinanti le sospensioni o i ritardi.

La presentazione di domande intese ad ottenere proroghe di termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non può ritenersi bastevole per interrompere la decorrenza dei termini contrattuali.

15.1.3 - Documentazione della consegna

La data di ultimazione dei lavori e di fornitura deve farsi risultare:

a) - da specifico verbale, nei casi in cui il termine di consegna si intende compiuto con la posa in opera o messa in funzione dei beni e/o apparecchiature e fine lavori, secondo le indicazioni previste in Contratto. I verbali debbono essere firmati dal consegnatario dei locali del Museo o dai responsabili dell'Amministrazione destinataria e dagli incaricati dell'Impresa;

b) - da dichiarazioni di presa in consegna, nei casi in cui il termine si intende compiuto con la semplice consegna dei beni nei locali di destinazione, debitamente firmate dai consegnatari dei locali del Museo o dai responsabili dell'Amministrazione destinataria, secondo le indicazioni contrattuali.

Tanto i verbali quanto le dichiarazioni di presa in consegna debbono porre in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti in genere constatati nei beni all'atto della consegna e della posa in opera. I verbali e dichiarazioni di ricevimento debbono essere allegati, a tempo debito, alle fatture di pagamento unitamente alle distinte di spedizioni.

15.1.4 - Il trasferimento di proprietà dei beni e dei rischi

La proprietà dei beni e delle attrezzature oggetto del Contratto è trasferita all'Amministrazione:

a) - dalla data del collaudo favorevole e/o certificato di regolare esecuzione, da far risultare da specifico verbale, nel caso in cui le operazioni di collaudo si svolgano nei locali di consegna indicati dall'Amministrazione, secondo le specifiche clausole contrattuali;

b) - dalla data di consegna, da far risultare da verbali o da note di ricezione, nei locali come sopra indicati, nel caso in cui le operazioni di collaudo-regolare esecuzione si svolgano in fabbrica.

Restano pertanto a carico dell'Impresa i rischi di perdite e danni durante il trasporto e la sosta in attesa del collaudo-regolare esecuzione, nei locali di consegna indicati dall'Amministrazione, ad eccezione delle perdite e danni imputabili all'Amministrazione.

I rischi di ogni genere entrano invece nel carico dell'Amministrazione solo dopo le date indicate sulle lett. a) e b).

15.2 - Garanzie e tutela dell'Amministrazione

Il collaudo-regolare esecuzione della fornitura e delle opere di finitura, le dichiarazioni di ricevimento ed assunzione in carico dei prodotti da parte degli uffici destinatari non esonerano l'Impresa da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto delle predette operazioni, ma che venissero accertati entro 2 anni dalla data di ultimazione dei lavori.

L'Impresa in tal caso si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i lavori necessari per eliminare difetti, imperfezioni e difformità, entro 30 giorni dalla data della lettera raccomandata con la quale verrà effettuata la relativa comunicazione.

L'Impresa si impegna, inoltre, a sostituire, nello stesso termine sopra indicato, le forniture difettose con altre nuove dello stesso modello qualora l'intervento dei propri tecnici non eliminasse nel corso del periodo di garanzia, i difetti rilevati dall'Amministrazione nelle forniture originariamente fornite. Qualora l'Impresa non adempia agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione si riserva il diritto di fare effettuare le prestazioni da altri e di mettere a carico dell'Impresa sottoscritta la spesa all'uopo sostenuta.

In mancanza si eseguirà la procedura di cui all'art. 19, lett. c).

L'Impresa inoltre s'impegna a:

a) - fornire arredi espositivi, accessori di arredo e varie compresi nell'appalto, nuovi di fabbrica e/o costruiti utilizzando parti nuove;

b) - garantire che le forniture, all'atto dell'installazione, siano in regolare condizione di funzionamento, in conformità alle specifiche tecniche che la stessa Impresa rende disponibili.

15.2.1 - Difetti di costruzione e garanzie dell'Impresa

L'Impresa garantisce la fornitura e le opere effettuate da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo di 2 anni dalla data di collaudo-regolare esecuzione provvisorio, salvo diverso periodo stabilito in Contratto.

L'Impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Salvo diverso termine stabilito in Contratto, entro 30 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'Impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.

Entro lo stesso termine deve, ove necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi.

Qualora, trascorso il termine, l'Impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, l'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo all'Impresa assuntrice dei lavori di fornitura.

Ove i vizi di costruzione o i difetti di materiali si manifestino in misura superiore al 20% dei pezzi forniti - nel caso di contratti per forniture di quantitativi di beni di identiche caratteristiche - l'Impresa ha l'obbligo, a richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica i rimanenti pezzi della fornitura, per eliminare, sempre a sue spese, vizi, difetti, guasti e sostituire le parti difettose.

In tal caso il periodo di garanzia può essere spostato di altri 6 mesi, per consentire all'Impresa le operazioni di verifica e di eliminare dei difetti sull'intera fornitura.

A garanzia di tale obbligo, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in Contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti all'Impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.

15.2.2 - Tutela contro azioni di terzi

L'Impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'Amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il Contratto.

L'Impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivanti da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine alle forniture.

L'Impresa infine assume l'obbligo di garantire all'Amministrazione il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

15.3 - Brevetti e diritti d'autore

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso che l'Impresa abbia usato, nell'esecuzione della fornitura dispositivi o soluzioni tecniche, di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'Impresa assume l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e i danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti di autore o di qualsiasi marchio italiani o stranieri, derivante o che si pretendessero derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso degli arredi forniti.

ART. 16**OSSERVANZA CONDIZIONI DI LAVORO****16.1 - Osservanza delle condizioni di lavoro e tutela dei lavoratori**

L'Impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, dalla data del Contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 0,50% dell'importo contrattuale.

Tale ritenuta viene rimborsata quando l'Ispettorato predetto dichiara che l'Impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

ART. 17**PREMIO DI INCENTIVAZIONE**

Ai sensi della vigente normativa l'anticipata consegna e montaggio degli arredi e accessori di cui al presente appalto, rispetto al termine assegnato non consente attribuzione di alcun premio di incentivazione.

ART. 18**ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA**

Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000 e agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) - La nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore Tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'impresa dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del Direttore Tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.
- 2) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 42 comma 1 del Regolamento D.P.R. n. 554/99 e s.m.i.; nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
- 3) - La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione.
- 4) - L'installazione di tutte le attrezzature che possano assicurare la continua e migliore esecuzione dei lavori. La sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
- 5) - L'apprestamento di tutte le opere provvisorie come: ponteggi, impalcature ecc....
- 6) - La pulitura di ogni categoria di opera e fornitura installata e quella finale dell'intero Museo.
- 7) - La pulizia quotidiana dei locali dove si svolge la fornitura e l'esecuzione delle opere di finitura, e

delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

8) - La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Impresa.

Per la custodia del cantiere installato l'Impresa dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

9) - La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dal D.L., di locali ad uso Ufficio del personale della Direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste del D.L., compresa la relativa manutenzione.

10) - L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

11) - L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive modifiche.

12) - La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10%, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato Generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

13) - L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

14) - La gratuita assistenza medica agli operai.

15) - La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

16) - L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi, secondo quanto previsto dal D.L. 626/94 e s.m.i., e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni vigenti, e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Impresa restandone sollevata l'Amministrazione e la Direzione Lavori.

17) - Le pratiche verso Amministrazioni o Enti per permessi licenze, autorizzazioni, occupazione temporanea di suoli, certificati e prove richiesti dalla normativa vigente in materia antincendio. Nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi.

18) - Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta del D.L., l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Impresa non potrà pretendere compensi di sorta.

19) - Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dal D.L., senza che l'Impresa abbia perciò diritto a speciali compensi. Essa potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantita dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro 10 giorni dal verbale di consegna dei lavori e forniture l'Impresa dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

20) Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del 5° comma dell'art. 18 della L. n. 55/90. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti simili. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori. Detti compensi sono fissi ed invariabili, essendo soggetti soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.

21) - Provvedere, a sua cura e spese, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 6°, della legge 19 marzo 1960, n. 55 e s.m.i..

TAB. I - Schema tipo di cartello indicatore:



**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI E P.I.**



**COMUNE DI ASSORO
Prov. di Enna**

**RECUPERO E QUALIFICAZIONE DELL'AMBIENTE
UBANO STORICO E MONUMENTALE
"CONTESTO 2: ANGELI"
ATTRAVERSO IL RECUPERO DELLE PITTURE MURALI DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI
E ALLESTIMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NELL'EX CONVENTO S.M. DEGLI ANGELI
- OPERE DI ALLESTIMENTO -**

Programma Lotto 2006-2008

- D. A. di finanziamento dell'opera n. ... del
- Concessionario dell'opera:
- Impresa/e esecutrice/i (compresi i dati di qualificazione ed importi oppure di iscrizione alla C.C.I.A.A.):
- Importo lavori: €
- Costo delle misure di sicurezza ...%: €
- Importo complessivo dei lavori: €
- Data di consegna dei lavori:
- Data contrattuale di ultimazione dei lavori:
- Progettista e Direttore dei Lavori:
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:
- Assistente tecnico:
- Direttore del cantiere:
- Responsabile Unico del Procedimento:
- Responsabile Gestione Emergenze:
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:
- Subaffidatario/i (compresi i dati di qualificazione ed importi oppure di iscrizione alla C.C.I.A.A.):
- Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico:

NOTA: Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'Ufficio competente (specificare per esteso anche con l'indirizzo della sede).

I cartelloni, di lamiera di acciaio, colore giallo delle dimensioni minime di mt 1,00x2,00 riceveranno: impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema di cui alla tabella I, con le opportune modifiche ed

integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alla peculiarità delle singole opere.

In particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'Impresa una penale di € 516,46. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 51,64 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato.

L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

22) - La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dal D.L., a scopo di sicurezza.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi delle opere e delle forniture.

23) - L'esecuzione e/o la fornitura di tutte le campionature di materiale e/o opere finite richieste dal D.L.. Di tali campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di sigilli a firma del D.L. e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

24) - Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni del D.L., nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa.

25) - La custodia di opere e locali esclusi dall'appalto con relativa riparazione dei danni eventualmente apportati.

26) - Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dal D.L..

27) - Le spese di Contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse nessuna esclusa di registro e di bollo.

28) - L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale-regolare esecuzione, comprendendo nel valore assicurato anche le opere e le forniture eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante.

29) - Le spese di collaudo-regolare esecuzione inerenti tutte le prove che il collaudatore riterrà opportuno disporre.

30) - La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 8 dell'art. 18 della L. n. 55/90 e s.m.i. e di ogni successiva disposizione in materia.

ART. 19

PENALITA'

L'Impresa riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:

a) - nel caso di risoluzione del Contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell'effettuare la fornitura oppure di rifiuto della fornitura stessa al collaudo, sarà incamerata la cauzione. Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui l'Impresa sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovesse sostenere per l'acquisto presso altre imprese dei prodotti di cui si tratta. Infine, verrà applicata la penalità di cui alla successiva lett. c), decorrente dalla data entro cui la fornitura doveva essere

consegnata e fino alla data in cui la fornitura in danno risulterà consegnata;

b) - nel caso di non accettazione al collaudo e conseguente obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e guasti o sostituzioni delle forniture difettose con altre nuove dello stesso modello, la penalità per ritardata consegna dei prodotti non accettati, nella precedente lett. a), decorrerà dalla data in cui i prodotti stessi dovranno essere consegnati fino alla data in cui saranno consegnati, dopo l'esito favorevole del collaudo;

c) - nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità accertati anche dopo il collaudo, verrà applicata una penalità dell'1% per ogni decade o frazione di decade maturata di ritardo rispetto al termine stabilito dal collaudatore per l'esecuzione dei necessari lavori.

Nei casi di cui alle precedenti lettere b) ed c) l'Amministrazione ha il diritto di rivalersi anche su eventuali crediti dell'Impresa.

ART. 20

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

20.1 - Disciplina e buon ordine del luogo di consegna, montaggio, collocazione delle forniture e esecuzione delle opere di finitura

L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine nel luogo di consegna, montaggio, collocazione delle forniture e esecuzione delle opere di finitura e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Impresa, tramite il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il D.L. ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Impresa, di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Impresa è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

20.2 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere l'Impresa avrà facoltà di sviluppare la consegna, montaggio, collocazione delle forniture e esecuzione delle opere di finitura nel modo che crederà più conveniente per darla perfettamente compiuta nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio del D.L., non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata fornitura e/o opera entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione della fornitura e/o opere nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Impresa presenterà alla Direzione Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio dei lavori, il programma operativo dettagliato delle forniture e delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione dei lavori secondo la vigente normativa di riferimento.

ART. 21

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione delle controversie è attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del Codice di Procedura Civile.

ART. 22**DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO – PRESTAZIONI ALTERNATIVE**

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Impresa ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Impresa rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti conseguenti: Contratto – Capitolato Speciale d'Appalto – Elenco Prezzi – Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Impresa dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

SOMMARIO

| | | |
|-----------|--|----|
| ART. 1 - | OGGETTO DELL'APPALTO | 2 |
| 1.1 - | La definizione dei contraenti | 2 |
| ART. 2 - | AMMONTARE DELL'APPALTO | 2 |
| 2.1 - | Importo complessivo dell'appalto | 2 |
| 2.2 - | Distribuzione degli importi | 2 |
| 2.3 - | Variazione degli importi | 2 |
| ART. 3 - | DESCRIZIONE DELLE FORNITURE | 2 |
| ART. 4 - | QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI, MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO | 3 |
| 4.1 - | Qualità dei materiali e dei componenti | 3 |
| 4.1.1 - | Materiali in genere | 3 |
| 4.1.2 - | Prodotti a base di legno | 3 |
| 4.2 - | Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro | 4 |
| 4.2.1 - | Opere da stagnaio in genere | 4 |
| 4.2.2 - | Opere da pittore | 4 |
| ART. 5 - | MODALITÀ DI ESECUZIONE | 6 |
| 5.1 - | Strutture in legno | 6 |
| 5.2 - | Prodotti e componenti | 6 |
| 5.2.1 - | Legno massiccio | 6 |
| 5.2.2 - | Legno con giunti a dita | 6 |
| 5.2.3 - | Legno lamellare incollato | 7 |
| 5.2.4 - | Compensato | 7 |
| 5.2.5 - | Altri pannelli derivati dal legno | 7 |
| 5.2.6 - | Adesivi | 7 |
| 5.2.7 - | Elementi di collegamento meccanici | 7 |
| 5.3 - | Strutture in metallo | 8 |
| 5.4 - | Disposizioni costruttive e controllo dell'esecuzione | 8 |
| 5.5 - | Controlli | 10 |
| ART. 6 - | FORNITURE E/O LAVORI COMPENSATI A CORPO | 10 |
| ART. 7 - | FORNITURE E/O LAVORI EVENTUALMENTE NON PREVISTI | 10 |
| ART. 8 - | CONDIZIONI DI APPALTO | 11 |
| 8.1 - | Le notifiche e le comunicazioni | 11 |
| 8.2 - | Invariabilità dei prezzi unitari | 11 |
| 8.3 - | Revisione dei prezzi | 11 |
| 8.4 - | I depositi di garanzia e le fidejussioni | 11 |
| 8.5 - | Il subappalto e le responsabilità relative | 12 |
| 8.6 - | Controlli e vigilanza in corso di esecuzione | 12 |
| 8.7 - | Richiami e diffide in corso di esecuzione | 12 |
| ART. 9 - | OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE | 12 |
| ART. 10 - | DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO | 13 |
| ART. 11 - | CAUZIONE DEFINITIVA | 13 |
| ART. 12 - | TEMPO UTILE - PENALE PER IL RITARDO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | 13 |
| 12.1 - | Tempo utile | 13 |
| 12.2 - | Penale per il ritardo | 13 |
| 12.3 - | Risoluzione del Contratto | 14 |
| 12.3.1 - | Modalità del provvedimento di risoluzione | 14 |
| 12.3.2 - | Effetti della risoluzione | 14 |
| 12.3.3 - | Effetti della risoluzione su richiesta dell'Impresa | 15 |
| ART. 13 - | ANTICIPAZIONI - PAGAMENTI - ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - COLLAUDO | 15 |
| 13.1 - | Anticipazioni fatte dall'Impresa | 15 |
| 13.1.1 - | Anticipazioni fatte dall'Amministrazione | 15 |
| 13.2 - | Sospensione dei pagamenti | 15 |
| 13.2.1 - | Ritardo nei pagamenti | 15 |
| 13.2.2 - | Pagamenti in acconto | 15 |
| 13.2.3 - | Lavori a misura | 15 |
| 13.3 - | Ultimazione delle opere di allestimento | 16 |
| 13.4 - | Conto finale | 16 |
| 13.5 - | Collaudo - Certificato di Regolare Esecuzione | 16 |
| 13.5.1 - | Forniture rifiutate al collaudo | 16 |
| ART. 14 - | MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE FORNITURE | 17 |
| ART. 15 - | CONSEGNA E MESSA IN FUNZIONE DELLE FORNITURE - GARANZIE | 17 |
| 15.1 - | Consegna, montaggio, collocazione e messa in funzione delle forniture | 17 |
| 15.1.1 - | Termine e luogo di consegna, montaggio e collocazione | 17 |
| 15.1.2 - | Proroghe dei termini di consegna | 17 |
| 15.1.3 - | Documentazione della consegna | 18 |
| 15.1.4 - | Il trasferimento di proprietà dei beni e dei rischi | 18 |
| 15.2 - | Garanzie e tutela dell'Amministrazione | 18 |
| 15.2.1 - | Difetti di costruzione e garanzie dell'Impresa | 19 |
| 15.2.2 - | Tutela contro azioni di terzi | 19 |
| 15.3 - | Brevetti e diritti d'autore | 19 |
| ART. 16 - | OSSERVANZA CONDIZIONI DI LAVORO | 20 |
| 16.1 - | Osservanza delle condizioni di lavoro e tutela dei lavoratori | 20 |
| ART. 17 - | PREMIO DI INCENTIVAZIONE | 20 |
| ART. 18 - | ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA | 20 |
| ART. 19 - | PENALITÀ | 23 |
| ART. 20 - | ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI | 24 |
| 20.1 - | Disciplina e buon ordine del luogo di consegna, montaggio, collocazione delle forniture e esecuzione delle opere di finitura | 24 |
| 20.2 - | Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori | 24 |
| ART. 21 - | DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 24 |
| ART. 22 - | DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO - PRESTAZIONI ALTERNATIVE | 25 |